

SENATO DELLA REPUBBLICA

IV COMMISSIONE

(Difesa)

RIUNIONE DEL 5 APRILE 1952

(55^a in sede deliberante)

Presidenza del Presidente CASATI

INDICE

Disegni di legge:

(Discussione e approvazione)

« Estensione ad un gruppo di maggiori dell'Arma dei carabinieri dei limiti di età stabiliti dalla legge 24 dicembre 1951, n. 1638, per la cessazione dal servizio permanente » (N. 2218):

CERICA, <i>relatore</i>	Pag. 532
VACCARO	532
PALERMO	532

(Seguito della discussione e approvazione)

« Concessione di un contributo per spese di vestiario agli ufficiali e ai sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica inviati all'estero in missione di lunga durata » (N. 2156) (Approvato dalla Camera dei deputati):

PRESIDENTE	532
JANNUZZI, <i>Sottosegretario di Stato per la difesa</i>	533

« Indennità di servizio notturno e indennità professionale per il personale civile di ruolo e non di ruolo delle amministrazioni militari appartenenti a determinate categorie » (N. 1813):

PRESIDENTE	533
----------------------	-----

PALERMO	Pag. 534
JANNUZZI, <i>Sottosegretario di Stato per la difesa</i>	534

« Reclutamento straordinario di ufficiali subalterni in servizio permanente del Servizio di commissariato dell'Esercito » (N. 2163) (Approvato dalla Camera dei deputati):

JANNUZZI, <i>Sottosegretario di Stato per la difesa</i>	535
PALERMO	535

La riunione ha inizio alle ore 9,50.

Sono presenti i senatori: Beltrand, Bruna, Cadorna, Casardi, Casati, Cerica, Gasparotto, Lavia, Martini, Morandi, Palermo, Pellegrini, Pertini, Salvi, Vaccaro e Cornaggia Medici.

Interviene altresì il senatore Jannuzzi, Sottosegretario di Stato per la difesa.

PERTINI, *Segretario*, dà lettura del processo verbale della riunione precedente, che è approvato.

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« Estensione ad un gruppo di maggiori dell'Arma dei carabinieri dei limiti di età stabiliti dalla legge 24 dicembre 1951, n. 1638, per la cessazione dal servizio permanente » (Numero 2218).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Estensione ad un gruppo di maggiori dell'Arma dei carabinieri dei limiti di età stabiliti dalla legge 24 dicembre 1951, n. 1638, per la cessazione del servizio permanente ».

Comunico ai colleghi che la 5^a Commissione non ha ancora inviato il parere scritto, ma ha

fatto sapere in via ufficiosa che sarà favorevole. Dichiaro aperta la discussione generale. Ha facoltà di parlare il relatore, senatore Cerica.

CERICA, *relatore*. Si tratta di un disegno di legge di scarso rilievo finanziario, ma soprattutto di carattere equitativo e morale. L'Arma dei carabinieri si trovò due anni fa a non avere un inquadramento sufficiente di maggiori perchè si prevedeva l'esodo in massa di un blocco di maggiori che stavano per essere colpiti dai limiti di età. Il Comando generale, preoccupato di questo fatto, pregò me e un gruppo di senatori di farsi iniziatori di un disegno di legge che stabilisse una specie di moratoria per il collocamento in quiescenza di questi maggiori, in attesa che fosse votata la legge per il nuovo organico che contemplava l'aumento dei limiti di età. In base a questo fu salvato quasi tutto il gruppo dei maggiori; ma nello stabilire la data di applicazione di questo disegno di legge finirono per rimanere esclusi dal beneficio poche decine di unità. Finirebbero così per rimanere in soli 52 a beneficiare del blocco, perchè la massa di queste poche decine è già stata colpita di nuovo dai limiti di età. Lo scopo del disegno di legge è semplicemente quello di far beneficiare a questi 30 maggiori di una pensione che sia un po' migliore dell'attuale. Dopo 34 anni di servizio attivo sono stati mandati a casa con una pensione di 20.800 lire ufficiali che hanno fatto valorosamente due guerre ed hanno prestato servizio in un'Arma che ha reso al Paese eminenti servizi. Pertanto chiedo alla Commissione che voglia approvare un disegno di legge, come il presente, di natura equitativa e che non danneggia nessuno.

VACCARO. Aderisco alle conclusioni del relatore.

PALERMO. In linea di massima siamo favorevoli all'approvazione del disegno di legge, ma faccio notare che il fatto di riassumere in servizio per così breve tempo un certo numero di maggiori non credo porti vantaggio al servizio stesso. Infatti, secondo il relatore, nel 1952, essi sarebbero ancora una volta colpiti dai limiti di età. Anzichè richiamarli in servizio pertanto io proporrei di dar loro la pensione.

CERICA, *relatore*. Ma sono tuttora in servizio, senatore Palermo; quindi non sarebbe possibile per loro il trattamento da lei proposto.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare dichiaro chiusa la discussione generale e passiamo all'esame degli articoli di cui do lettura:

Art. 1.

I limiti di età stabiliti dalla legge 24 dicembre 1951, n. 1638, si applicano anche ai maggiori dell'Arma dei carabinieri che, collocati nella riserva per aver raggiunto il limite di età preesistente, non abbiano alla data del 1° gennaio 1951 superato l'età prevista dalla tabella annessa alla suddetta legge.

(È approvato).

Art. 2.

I maggiori dell'Arma dei carabinieri, nei cui riguardi si applichino le norme dell'articolo precedente, sono a domanda reintegrati nel servizio permanente a decorrere dalla data del collocamento nella riserva e quelli di essi che risultino pretermessi all'avanzamento sono presi in esame e, se prescelti, sono promossi in soprannumero con l'anzianità, ai soli effetti giuridici, loro spettante.

(È approvato).

Art. 3.

All'onere finanziario derivante dall'attuazione della presente legge sarà fatto fronte con gli stanziamenti del capitolo 31 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa.

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Seguito della discussione ed approvazione del disegno di legge: « Concessione di un contributo per spese di vestiario agli ufficiali e ai sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica inviati all'estero in missione di lunga durata » (N. 2156) (Approvato dalla Camera dei deputati).

PRESIDENTE. Segue all'ordine del giorno il seguito della discussione del disegno di legge: « Concessione di un contributo per spese di vestiario agli ufficiali e sottufficiali dell'Esercito,

della Marina e dell'Aeronautica inviati all'estero in missione di lunga durata ».

Come gli onorevoli senatori ricordano gli articoli del disegno di legge sono così formulati:

Art. 1.

Agli ufficiali ed ai sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica inviati all'estero in missione di durata superiore ai sei mesi è concesso un contributo per spese di vestiario nelle misure, rispettivamente, di lire 50.000 e lire 30.000.

Art. 2.

La spesa complessiva di lire 1.500.000 annue derivante dalla presente legge verrà fronteggiata, nell'esercizio finanziario 1951-52, con lo stanziamento del capitolo 35 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'esercizio suddetto e dei corrispondenti capitoli dello stesso stato di previsione per i successivi esercizi finanziari.

Il senatore Palermo propone che all'articolo 1 le cifre di lire 50.000 e di lire 30.000 siano rispettivamente portate a lire 100.000 e a lire 60.000. All'articolo 2 propone che la cifra di lire 1.500.000 sia portata a lire 3 milioni.

JANNUZZI, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Mi rimetto alla decisione della Commissione.

PRESIDENTE. Metto ai voti gli emendamenti del senatore Palermo. Chi li approva è pregato di alzarsi.

(Sono approvati).

Metto ai voti l'articolo 1 del disegno di legge, come risulta in seguito all'emendamento del senatore Palermo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 2, come risulta in seguito all'emendamento del senatore Palermo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Seguito della discussione ed approvazione del disegno di legge: « Indennità di servizio serale e notturno e indennità professionale per il personale civile di ruolo e non di ruolo delle amministrazioni militari appartenenti a determinate categorie » (N. 1813).

PRESIDENTE. Segue all'ordine del giorno il seguito della discussione del disegno di legge: « Indennità di servizio serale e notturno e indennità professionale per il personale civile di ruolo e non di ruolo delle amministrazioni militari appartenente a determinate categorie ».

Ricordo che su questo disegno di legge furono presentati due emendamenti: uno del senatore Palermo all'articolo 1 lettera e), e l'altro del senatore Pertini aggiuntivo all'articolo 2. Il primo emendamento è del seguente tenore: « aggiungere dopo le parole: “ qualora sia addetto ai servizi ” le parole “ delle telecomunicazioni ” ». L'altro emendamento, aggiuntivo al secondo comma dell'articolo 2, è così formulato: « Agli impiegati che effettuino le ordinarie prestazioni nelle ore serali e notturne di giornate festive compete una indennità nella misura oraria di lire 24 ».

La Commissione finanze e tesoro in relazione a questo emendamento, ha espresso il 19 dicembre 1951, il seguente parere: « La Commissione finanze e tesoro, pur non avendo nulla da osservare circa la misura degli aumenti previsti dal disegno di legge, ritiene assolutamente ingiustificata la decorrenza degli aumenti stessi dal 1° luglio 1949.

« Propone pertanto che l'articolo 5 sia soppresso e per conseguenza diminuito l'onere indicato nell'articolo 4 ».

La stessa Commissione finanze e tesoro, in data 20 febbraio 1952, ha espresso il seguente parere: « Gli emendamenti proposti, allargando le categorie del personale al quale deve essere corrisposta l'indennità, aumentano l'onere recato dalla legge. D'altra parte, anche se codesta Commissione accetterà la proposta contenuta nel parere comunicato in data 19 dicembre 1951, considerato il tempo trascorso e l'avvenuta presentazione dei bilanci 1952-53, occorre provvedere ad una nuova precisazione dei mezzi per fronteggiare la spesa.

« La Commissione finanze e tesoro ritiene tanto:

1) che gli emendamenti proposti non possono essere accolti perchè privi di copertura;

2) che il testo del disegno di legge, relativo alla parte finanziaria debba essere rielaborato ».

Chiedo al senatore Palermo se insiste nei suoi emendamenti.

PALERMO. Anche a nome del senatore Pertini, insisto.

JANNUZZI, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Faccio presente che la questione sollevata dalla Commissione finanze e tesoro, può considerarsi superata, in quanto, pure accettando gli emendamenti Pertini e Palermo, la spesa di lire 72 milioni e 936 mila rimane inalterata.

Il Ministero pertanto non ha difficoltà ad accettare gli emendamenti.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale e passiamo all'esame e alla votazione degli articoli:

Art. 1.

Ai sottoindicati personali civili di ruolo e non di ruolo dell'Amministrazione militare, che effettuino le ordinarie prestazioni di servizio durante le ore serali e notturne, compete un'indennità nella misura oraria indicata nel successivo articolo 2, non cumulabile con i compensi normali ed eccezionali previsti dagli articoli 2 e 6 del decreto legislativo presidenziale 27 giugno 1946, n. 19, e fatto comunque salvo il trattamento più favorevole:

a) personale dell'Esercito addetto a lavorazioni a ciclo continuo;

b) personale degli aiutanti capotecnici della Marina addetto al servizio radiotelegrafico alle dipendenze dello stato maggiore;

c) personale subalterno della Marina addetto al servizio dei fari e dei segnalamenti marittimi;

d) personale della Aeronautica appartenente alle categorie dei geofisici, assistenti di aerologia, cartografi, direttori di aeroporti civili, marconisti, telegrafisti-teleseguenti, centralinisti-telefonisti, assistenti di meteorologia,

assistenti dei collegamenti ingegneri dei collegamenti, tecnici di meteorologia;

e) personale della Aeronautica appartenente a categorie diverse da quelle indicate nella precedente lettera d), qualora si addetto ai servizi dell'assistenza al volo e della direzione degli aeroporti.

Art. 2.

L'indennità viene concessa nelle seguenti misure orarie:

	Servizio serale	Servizio notturno
Impiegati di ruolo di gruppo A e direttori di aeroporti civili L.	40	64
Impiegati di ruolo di gruppo B ed avventizi e diurnisti di I e II categoria	36	56
Impiegati di ruolo di gruppo C ed avventizi e diurnisti di III categoria	31	51
Personale subalterno ed avventizi e diurnisti di IV categoria . .	29	49

Agli effetti della presente legge, per serale si intende il servizio prestato dalle ore 22 alle ore 24, e per notturno quello effettuato dalle ore 0 alle ore 6.

Art. 3.

Agli impiegati addetti alla manutenzione degli apparati telegrafici e telefonici è concessa un'indennità professionale nella misura mensile di lire 225.

Art. 4.

Al maggior onere di complessive 72.936.000 lire, derivante dall'applicazione della presente legge a carico dell'esercizio finanziario 1950-1951 sarà fatto fronte mediante riduzione degli stanziamenti dei capitoli n. 42 (lire 936 mila), n. 162 (lire 40.000.000) e n. 182 (lire 32.000.000) dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'esercizio predetto.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni in bilancio.

Art. 5.

La presente legge ha effetto dal 1° luglio 1949.

Metto ai voti l'emendamento all'articolo 1 del senatore Palermo, di cui ho dato lettura. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 1 del disegno di legge, come risulta in seguito all'emendamento del senatore Palermo. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Metto ai voti l'emendamento del senatore Pertini all'articolo 2. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 2 come risulta in seguito all'emendamento del senatore Pertini. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 3, l'articolo 4 e l'articolo 5. Chi li approva è pregato di alzarsi.

(Sono approvati).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Seguito della discussione ed approvazione del disegno di legge: « Reclutamento straordinario di ufficiali subalterni in servizio permanente del Servizio di commissariato dell'Esercito » (N. 2163) (Approvato dalla Camera dei deputati).

PRESIDENTE. Segue all'ordine del giorno la discussione del disegno di legge: « Reclutamento straordinario di ufficiali subalterni in servizio permanente del Servizio di commissariato dell'Esercito ».

JANNUZZI, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Come già dichiarai nella precedente riunione, tengo a riaffermare che le osservazioni del relatore, senatore Varaldo, non rispondono alla realtà. Questo disegno di legge non costituisce che l'applicazione di una legge già approvata dal Parlamento relativa agli organici

dell'Esercito. Infatti, di fronte al vigente organico, la consistenza a ruolo è costituita da solo 19 subalterni commissari e 41 di sussistenza. Allo scopo di completare gli organici e di coprire le esistenti deficienze con elementi di pronto impiego è stato predisposto il presente disegno di legge per dare facoltà al Ministero di effettuare, mediante concorso, un reclutamento straordinario di 30 tenenti di commissariato e di 29 sottotenenti di sussistenza.

Prego pertanto la Commissione di volere dare voto favorevole al disegno di legge.

PALERMO. Dichiaro che darò voto contrario a tale disegno di legge.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale e passiamo all'esame degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

È data facoltà al Ministro per la difesa di effettuare — mediante concorso per titoli ed esami — un reclutamento straordinario, nel servizio di commissariato dell'Esercito, di 30 tenenti commissari e di 29 sottotenenti di sussistenza in servizio permanente.

Il terzo dei posti messi a concorso è riservato ai concorrenti che, oltre a possedere i requisiti di cui ai successivi articoli 2, 3 e 4, abbiano ottenuto il riconoscimento della qualifica di partigiano combattente, ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518.

I posti riservati ai partigiani combattenti, eventualmente non ricoperti per mancanza di concorrenti dichiarati idonei, saranno devoluti in aumento ai posti messi a concorso per coloro che non sono in possesso della qualifica di partigiano combattente.

(È approvato).

Art. 2.

Al concorso di cui all'articolo precedente possono partecipare, se aspiranti alla nomina a tenente in servizio permanente del servizio di commissariato (ufficiali commissari) i sottotenenti, i tenenti ed i capitani di complemento del servizio di commissariato (ufficiali

commissari) provenienti dai regolari corsi allievi ufficiali di complemento e, se aspiranti alla nomina a sottotenente in servizio permanente del servizio di commissariato (ufficiali di sussistenza), i sottotenenti, i tenenti ed i capitani di complemento del servizio di commissariato (ufficiali di sussistenza) provenienti dai regolari corsi allievi ufficiali di complemento, che, alla data del bando di concorso, rivestano effettivamente uno dei gradi predetti e siano in possesso dei seguenti requisiti:

a) abbiano prestato complessivamente, in qualità di ufficiale di complemento del servizio di commissariato, dodici mesi di servizio, se aspiranti alla nomina a sottotenente, e diciotto mesi di servizio, se aspiranti alla nomina a tenente, presso enti militari o presso formazioni partigiane;

b) non abbiano superato, alla data del bando di concorso, il trentacinquesimo anno di età per la nomina a sottotenente e il trentasettesimo anno di età per la nomina a tenente.

(È approvato).

Art. 3.

Il tempo trascorso in luogo di cura per ferite, lesioni o malattie contratte in servizio e per cause di servizio durante la guerra 1940-1945 o nella lotta partigiana va computato nel periodo complessivo di servizio militare stabilito dalla lettera a) del precedente articolo 2; non va computato, invece, il successivo eventuale periodo di convalescenza.

(È approvato).

Art. 4.

Oltre i requisiti di cui ai precedenti articoli, i concorrenti debbono possedere:

a) se aspiranti alla nomina a tenente in servizio permanente del servizio di commissariato (ufficiali commissari) una delle lauree indicate nell'articolo 7 del regio decreto 9 luglio 1936, n. 1546, quale risulta sostituito dall'articolo unico del decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 1949, n. 668;

se aspiranti alla nomina a sottotenente in servizio permanente del servizio di com-

missariato (ufficiali di sussistenza), uno dei titoli di studio prescritti per l'ammissione ai corsi ordinari dell'Accademia militare dall'articolo 4, primo comma, del regio decreto 9 luglio 1936, n. 1546, e successive modificazioni, ovvero il diploma di abilitazione magistrale;

b) la piena idoneità fisica al servizio militare incondizionato.

(È approvato).

Art. 5.

Sono esclusi dal concorso coloro che, pur essendo in possesso dei requisiti prescritti, abbiano riportato, anche nei gradi precedenti a quello rivestito, un giudizio di « non prescelto » o di « non idoneità » all'avanzamento.

(È approvato).

Art. 6.

Per i concorrenti aspiranti alla nomina a tenente in servizio permanente del servizio di commissariato (ufficiali commissari) e per i concorrenti aspiranti alla nomina a sottotenente in servizio permanente del servizio di commissariato (ufficiali di sussistenza), saranno formate due distinte graduatorie per ciascun concorso: una, relativa a coloro che, in possesso della qualifica di partigiano combattente, hanno diritto al terzo dei posti riservati ai candidati con tale qualifica a norma del secondo comma del precedente articolo 1 e l'altra relativa ai concorrenti ai rimanenti posti.

La valutazione dei titoli nonchè la valutazione delle prove d'esame e la formazione delle graduatorie degli idonei è fatta da apposita Commissione, nominata dal Ministro per la difesa e composta da:

l'ispettore generale dei servizi di commissariato, presidente.

un colonnello (ufficiale commissario), un tenente colonnello o maggiore commissario e un tenente colonnello o maggiore di sussistenza, membri.

La Commissione si intenderà validamente costituita con la partecipazione del presidente, del membro avente grado di colonnello e di un membro appartenente alle specialità (ufficiali commissari o ufficiali di sussistenza) in cui si effettua il reclutamento dei candidati.

Disimpegna le funzioni di segretario, senza diritto a voto, un funzionario civile della Amministrazione della difesa (Esercito), di grado non superiore all'ottavo.

(È approvato).

Art. 7.

I titoli da valutare, che devono essere posseduti alla data del bando di concorso, sono i seguenti:

a) benemerenze di guerra:

- 1° ricompense al valor militare;
- 2° promozioni o avanzamenti per merito di guerra;
- 3° ferite di guerra che abbiano dato diritto all'apposito distintivo;
- 4° croce al merito di guerra;
- 5° permanenza in zona di operazioni;
- 6° doti combattentistiche;

b) qualità tecnico-professionali, anche in relazione alla durata del servizio prestato da ufficiale dell'Esercito od in unità inquadrato nell'Esercito;

c) medaglie al valor civile;

d) ferite in servizio che abbiano dato diritto all'apposito distintivo.

Per tali valutazioni sono assegnati in complesso 80 punti ripartiti come segue:

- 35 punti per i titoli indicati alla lettera *a*);
- 40 punti per i titoli indicati alla lettera *b*);
- 3 punti per i titoli indicati alla lettera *c*);
- 2 punti per i titoli indicati alla lettera *d*).

Dei 35 punti fissati per i titoli di cui alla lettera *a*), 10 sono riservati alla valutazione delle doti combattentistiche, di cui 5 da assegnarsi a coloro che sono in possesso del « diploma d'onore » per aver appartenuto ai gruppi di combattimento.

I 40 punti fissati per i titoli di cui alla lettera *b*) debbono essere ripartiti come segue:

da 1 a 30 per le qualità professionali in genere;

da 1 a 10 per la durata del servizio.

Per i candidati che concorrono ai posti riservati ai partigiani combattenti di cui al secondo comma del precedente articolo 1, fra i titoli da valutare ai sensi delle lettere *a*), *n. 5*, e *b*) del presente articolo sarà anche considerato, rispettivamente, quello della per-

manenza nelle formazioni partigiane a carattere continuativo che hanno effettivamente operato e quello della durata del servizio prestato da ufficiale nelle formazioni partigiane in genere.

I criteri generali e particolari per la valutazione dei titoli in base ai punti sopra fissati saranno stabiliti, in via preliminare, dalla Commissione di cui all'articolo precedente.

(È approvato).

Art. 8.

L'esame di concorso consisterà:

a) per i candidati aspiranti alla nomina a tenente in servizio permanente del servizio di commissariato (ufficiali commissari), in una prova orale sulle seguenti materie:

- amministrazione e contabilità generale dello Stato;
- nozioni di diritto privato;
- nozioni di economia politica;
- nozioni di geografia economica;
- amministrazione e contabilità militare;
- servizi di commissariato in pace e in guerra;
- nozioni di tecnologia e merceologia militare;

b) per i candidati aspiranti alla nomina a sottotenente in servizio permanente del servizio di commissariato (ufficiali di sussistenza), in una prova orale sulle seguenti materie:

- nozioni di amministrazione e contabilità generale dello Stato;
- contabilità militare;
- servizio di commissariato in pace e in guerra;
- nozioni di tecnologia militare.

(È approvato).

Art. 9.

Saranno iscritti nelle graduatorie degli idonei i candidati che abbiano riportato:

almeno 20 punti per le qualità professionali in genere, in base ai punti ottenuti nella valutazione dei titoli di cui all'articolo 7;

almeno 10 ventesimi nella prova di esame di cui all'articolo 8.

A parità di valutazione sono titoli preferenziali:

l'essere cittadini italiani residenti alla data del 10 giugno 1940 in territori sui quali, per effetto del Trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano e che, dopo l'8 settembre 1943, siano stati costretti ad allontanarsene o non possano farvi ritorno in conseguenza di avvenimenti di carattere bellico o politico;

il maggior punteggio per le qualità tecnico-professionali;

le benemeritenze di guerra;

l'essere orfano di caduto in guerra o nella lotta partigiana;

la qualifica di « partigiano combattente » ai sensi delle disposizioni in vigore;

i titoli di studio superiori a quello richiesto;

la più giovane età.

Le graduatorie formate ai sensi dell'articolo 6 della presente legge saranno riunite, per ogni concorso, in un'unica graduatoria nella quale i candidati saranno iscritti in ordine di merito secondo il punteggio riportato e con l'osservanza delle disposizioni di cui al precedente comma del presente articolo.

Le graduatorie definitive saranno approvate con decreto del Ministro per la difesa e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel *Giornale militare ufficiale*.

(È approvato).

Art. 10.

I concorrenti idonei, compresi nelle rispettive graduatorie definitive, sono dichiarati vincitori, nei limiti dei posti messi a concorso, e nominati ufficiali in servizio permanente con il grado di tenente, se partecipanti al concorso per la nomina a ufficiale in servizio permanente del servizio di commissariato (ufficiali commissari), e con il grado di sottotenente, se partecipanti al concorso per la nomina a uffi-

ziale in servizio permanente del servizio di commissariato (ufficiali di sussistenza), con anzianità assoluta corrispondente alla data del decreto di nomina.

L'anzianità relativa è determinata dal posto conseguito nelle rispettive graduatorie.

(È approvato).

Art. 11.

Per la promozione a tenente dei sottotenenti in servizio permanente del servizio di commissariato (ufficiali di sussistenza), si applica la disposizione dell'articolo 7 del testo unico delle disposizioni legislative sul reclutamento degli ufficiali dell'Esercito, approvato con regio decreto 14 marzo 1938, n. 596, e successive modificazioni.

Qualora detti ufficiali provengano dai capitani o dai tenenti di complemento, conseguono la promozione a tenente nel ruolo del servizio permanente, con riserva di anzianità assoluta e relativa, dopo un anno di anzianità da sottotenente in servizio permanente.

(È approvato).

Art. 12.

Al maggior onere di lire 100.000 derivante dalla presente legge sarà provveduto con i fondi stanziati sul capitolo 5 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'esercizio finanziario 1951-52.

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

La riunione termina alle ore 10,20.